

Pubblicato il 05/04/2019

N. 02243/2019REG.PROV.COLL.

N. 04105/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso in appello numero di registro generale 4105 del 2018, proposto da: Cooperativa Italiana di Ristorazione S.C. - Cir Food S.C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI con A.R.C.O. Azienda per la Ristorazione Collettiva s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo, n.101;

***contro***

Comune di Trezzano sul Naviglio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Ascanio Bolognini, con domicilio eletto presso il suo studio come da Pec Registri Giustizia; Centrale unica di committenza comuni di Trezzano sul Naviglio, Cusago, Albairate, non costituita in giudizio;

***nei confronti***

Euroristorazione s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Ferasin, Fabio Sebastiano, Federico Casa e Luca Mazzeo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Federica Scafarelli in Roma, via Giosuè Borsi, n.4;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE IV, n. 00551/2018, resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trezzano Sul Naviglio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Euroristorazione s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2019 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati Dalli Cardillo, Bolognini e Scafarelli, su delega di Mazzeo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Comune di Trezzano sul Naviglio aggiudicava al raggruppamento temporaneo di imprese tra Cooperativa Italiana di Ristorazione S.C. - Cir Food S.C. (di seguito Cir Food) e A.R.C.O. Azienda per la Ristorazione Collettiva s.r.l., la procedura di gara aperta telematica *ex art.* 60 del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica ed altri utenti, a ridotto impatto ambientale, nel periodo 1° luglio 2017 - 30 giugno 2020.

Euroristorazione s.r.l., seconda classificata nella relativa graduatoria, impugnava l'aggiudicazione e gli atti presupposti innanzi al Tribunale amministrativo regionale

per la Lombardia, domandandone l'annullamento e avanzando richiesta di risarcimento del danno.

Nel relativo giudizio, il Comune di Trezzano sul Naviglio si costituiva in resistenza e Cir Food proponeva ricorso incidentale escludente.

2. L'adito Tribunale con la sentenza n. 551 del 2018 in epigrafe:

- respingeva, assorbita l'eccezione di tardività sollevata dall'Amministrazione, il ricorso incidentale di Cir Food, ritenendo infondate le censure con cui la società aveva lamentato l'illegittimità del soccorso istruttorio disposto dalla stazione appaltante nei confronti dell'offerta di Euroristorazione e l'irregolarità del contratto di avvalimento mediante il quale quest'ultima aveva soddisfatto il requisito di partecipazione relativo alla capacità economica a scopo di garanzia;

- riteneva tempestivo il ricorso principale di Euroristorazione, anche con specifico riferimento alla ricevibilità del motivo volto a censurare l'ammissione alla gara del RTI Cir Food;

- accoglieva il predetto motivo, ritenendo che il RTI Cir Food avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura, avendo dichiarato di voler eseguire la prestazione oggetto di gara tramite la formazione di un raggruppamento di tipo verticale, mentre la *lex specialis*, limitandosi a prevedere la sola elencazione di tutte le attività costituenti il servizio, senza prevedere la distinzione tra servizi principali e servizi secondari di cui all'ultima parte dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, non consentiva la partecipazione di tale tipologia di raggruppamenti temporanei, sicchè la proposta ripartizione di tali attività tra mandante e mandataria nell'offerta dell'aggiudicatario risultava del tutto arbitraria;

- respingeva le difese svolte sul punto dall'Amministrazione resistente, fondate sulla violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione, rilevando come l'essenzialità della corrispondenza tra suddivisione delle prestazioni da parte della stazione appaltante e la possibilità di partecipazione alla gara di un raggruppamento

di tipo verticale fosse prevista direttamente dal *Codice dei contratti pubblici*, con disposizione integrativa *ex lege* delle regole di gara, che nulla aveva disposto al riguardo;

- respingeva il secondo motivo del ricorso principale, relativo all'anomalia dell'offerta economica del RTI Cir Food, ritenendolo in parte infondato e in parte inammissibile;

- dichiarava in finale l'illegittimità del provvedimento di ammissione alla gara del RTI Cir Food e dell'aggiudicazione disposta in suo favore, nonché l'inefficacia del contratto per l'effetto stipulato il 19 dicembre 2017, a decorrere dal 1° luglio 2018 (data fissata in ragione della necessità di garantire la continuità del servizio di ristorazione nell'anno scolastico in corso):

- accoglieva, in ragione della tipologia di servizio da effettuare, la richiesta di risarcimento in forma specifica formulata da Euroristorazione, fatti salvi i controlli sulla permanenza in capo alla medesima dei requisiti previsti per l'affidamento del servizio;

- condannava in solido e in parti uguali l'Amministrazione resistente e la controinteressata alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente principale.

3. Cir Food proponeva appello avverso la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi: I) Errore in fatto e in diritto della sentenza appellata nella parte in cui non si è avveduta della tardività della censura avanzata con il primo motivo del ricorso introduttivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 120, comma 2-*bis*, del d.lgs. n. 50 del 2016, carenza di motivazione; II) Errore in fatto e in diritto del capo della sentenza appellata concernente il rigetto del secondo motivo del ricorso incidentale: violazione e falsa applicazione dell'art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, violazione e falsa applicazione dei paragrafi nn. 3 e 6, lett. c), del disciplinare, carenza di risorse e genericità del contratto di avvalimento intercorso tra Eurostazione e l'ausiliaria

Serenissima Ristorazione, assenza di impegno a prestare il requisito di capacità economico/finanziaria di cui al paragrafo n. 6, lett. c), del disciplinare, eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost., carenza di motivazione; III) Errore in fatto e in diritto del capo della sentenza appellata concernente il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale: violazione e falsa applicazione dell'art. 10, punto 3, del disciplinare, violazione e falsa applicazione dell'allegato C del disciplinare, violazione e falsa applicazione dei chiarimenti nn. 17, 2, 8, 14 e 16 resi nelle date 6.2.2017, 8.2.2017, 22.2.2017, 1.3.2017 e 6.3.2017, violazione e falsa applicazione dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, violazione del principio di immodificabilità dell'offerta tecnica in corso di gara, violazione e falsa applicazione del principio di *par condicio* tra operatori economici concorrenti, eccesso di potere per carenze d'istruttoria, violazione dell'art. 97 Cost., violazione del principio di determinatezza e attendibilità delle offerte di gara *ex art.* 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, illogicità e contraddittorietà della motivazione, omessa pronunzia; IV) Errore in fatto e in diritto del capo della sentenza appellata concernente l'indivisibilità delle prestazioni: violazione e falsa applicazione dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, violazione degli artt. 4 del disciplinare e 4 del capitolato speciale di appalto, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Esaurita l'illustrazione delle censure rivolte alla sentenza appellata, Cir Food ne domandava la riforma, con conseguente reiezione del ricorso proposto da Euroristorazione in primo grado e instava per il risarcimento del danno, in forma specifica o, in subordine, per equivalente.

4. Si costituivano in giudizio Euroristorazione e il Comune di Trezzano sul Naviglio. L'Amministrazione comunale, rappresentando in linea generale la legittimità degli atti della procedura di gara, aderiva ai motivi nn. I e IV dell'atto di appello di Cir Food e concludeva per il suo accoglimento.

Euroristorazione sosteneva la correttezza della sentenza appellata e confutava, anche a mezzo di eccezioni preliminari, tutti i motivi di appello, domandandone la reiezione.

5. La Sezione, con ordinanza n. 2809 del 2018, accoglieva l'istanza cautelare proposta dall'appellante, sospendendo, per l'effetto, l'esecutività della sentenza impugnata “ *ritenendo prevalente, nella comparazione tra gli interessi in conflitto, nelle more dell'approfondimento delle questioni controverse proprio della fase del merito, quello volto a evitare l'avvicendamento delle imprese nell'esecuzione del servizio di ristorazione scolastica, fissato dalla sentenza appellata alla data del 1° luglio 2018*”.

6. Tutte le parti presentavano memorie difensive.

7. La causa veniva trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 10 gennaio 2018.

## DIRITTO

1. La sentenza appellata, in accoglimento del corrispondente motivo di ricorso proposto da Eurostazione in primo grado, ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento di ammissione alla gara per cui è causa del RTI Cir Food e conseguentemente dell'aggiudicazione disposta in suo favore, poiché il RTI aveva dichiarato di voler eseguire la relativa prestazione tramite la formazione di un raggruppamento di tipo verticale, mentre la *lex specialis*, limitandosi a prevedere la sola elencazione di tutte le attività costituenti il servizio, senza prevedere la distinzione tra servizi principali e servizi secondari di cui all'ultima parte dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, non consentiva la partecipazione di tale tipologia di raggruppamenti temporanei, sicchè la proposta ripartizione di tali attività tra mandante e mandataria risultava del tutto arbitraria.

2. Con il primo motivo dell'odierno appello Cir Food sostiene che il *dies a quo* per la deduzione del vizio ritenuto fondato dal giudice di primo grado, in quanto afferente al mancato possesso di un requisito di ammissione, era il 18 aprile 2017, data della seduta pubblica di gara in cui, alla presenza anche di un procuratore di Eurostazione,

erano stati positivamente vagliati i predetti requisiti anche nei suoi confronti, o, al più, il 28 aprile 2018, data di pubblicazione del *report* della seduta sulla piattaforma Sintel della stazione appaltante.

Per tale ragione, secondo l'appellante, il motivo accolto, non proposto nel termine decadenziale decorrente dalle predette date, avrebbe dovuto essere dichiarato tardivo, ai sensi dell'art. 120, comma 2-*bis*, *Cod. proc. amm.* in combinato disposto con l'art. 29, comma 1, del *Codice dei contratti pubblici*, quest'ultimo nella formulazione applicabile *ratione temporis* alla procedura per cui è causa, che è quella antecedente all'entrata in vigore del correttivo di cui al d.lgs. n. 56 del 2017.

2.1. L'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, con sentenza 26 aprile 2018, n. 4, ha affermato che l'art. 120, comma 2-*bis*, *Cod. proc. amm.* si propone l'intento “*di definire prontamente la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all'esame delle offerte (Cons. St, commissione speciale, parere n. 885 dell'1 aprile 2016), creando un 'nuovo modello complessivo di contenzioso a duplice sequenza, disgiunto per fasi successive del procedimento di gara, dove la raggiunta certezza preventiva circa la res controversa della prima è immaginata come presupposto di sicurezza della seconda' (Cons. St., sez. V<sup>^</sup>, ordinanza n. 1059 del 15 marzo 2017)*”.

Ancora, per la giurisprudenza, l'esigenza di “cristallizzazione” della platea dei partecipanti in un momento antecedente all'esame delle offerte implica, quanto più possibile, la sincronicità dei tempi delle differenti azioni giurisdizionali che i diversi partecipanti possono esperire, sincronicità che può essere tendenzialmente perseguita solo a partire dall'individuazione di un *dies a quo* per l'impugnazione dei provvedimenti di ammissione/esclusione uguale per tutti i concorrenti e agevolmente individuato in quello di pubblicazione dei relativi provvedimenti, regola che, pur soffrendo di alcune eccezioni (mancata pubblicazione; conoscenza anticipata) delinea una *sub*-fase che attiene all'ammissione delle offerte e che comprende anche il loro esame estrinseco/formale, al fine di riscontrare l'assenza di

irregolarità ovvero carenze documentali tali da comportarne l'esclusione a termini di *lex specialis*: con la conseguenza che tutte le ragioni di esclusione o mancata esclusione che attengono a questa fase preliminare della procedura devono essere sottoposte al vaglio giurisdizionale, a pena di decadenza, mediante lo speciale rimedio processuale di cui al comma 2-*bis* dell'art. 120 del Cod. proc. amm., laddove tutte le ragioni di esclusione/mancata esclusione che siano emerse nella successiva fase di valutazione delle offerte ricevono tutela giurisdizionale mediante l'ordinario regime (pure esso, tuttavia, speciale) del processo appalti (Cons. Stato, III, 20 agosto 2018, n. 4983).

2.2. Tanto chiarito, si osserva che la sentenza appellata ha respinto l'eccezione di tardività del motivo, a suo tempo formulata dalla stazione appaltante, ritenendo tempestiva, secondo le regole ordinarie del rito speciale di cui all'art. 120 Cod proc. amm. e nell'inapplicabilità del relativo comma 2-*bis*, l'impugnazione del provvedimento di ammissione del RTI Cir Food unitamente all'aggiudicazione, sulla base dei seguenti elementi:

- alla seduta pubblica del 18 aprile 2018 era presente un procuratore delegato di Eurostazione, ma non il suo rappresentante legale;
- non vi era prova che il predetto delegato avesse avuto diretto accesso alla documentazione esaminata in quella sede dalla commissione di gara;
- il provvedimento di ammissione non era stato pubblicato con le modalità previste dall'art. 29 del *Codice dei contratti pubblici*;
- Eurostazione aveva potuto conoscere la documentazione dalla quale era possibile evincere il tipo di raggruppamento con cui il predetto RTI aveva chiesto di partecipare alla gara, integrante la lesione azionata in giudizio, solo in sede di riscontro all'istanza di accesso.

2.3. Le conclusioni del primo giudice, coerenti con la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, risultano condivisibili, pur tenendo conto del fatto che



nella fattispecie, come evidenziato dall'appellante, viene in rilievo l'originaria formulazione dell'art. 29, comma 1, del *Codice dei contratti pubblici*, che non contiene la previsione secondo cui il termine per l'impugnativa di cui al ridetto articolo 120, comma 2-*bis*, Cod. proc. amm., decorre dalla data in cui sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione, gli atti di ammissione e di esclusione, aggiunta dal d.lgs. n. 56 del 2017 e applicabile solo alle gare indette dopo il 20 maggio 2017, nel cui novero non si colloca la procedura in esame (pubblicata il 30 gennaio 2017).

2.4. La circostanza che alla seduta pubblica il 18 aprile 2017, in cui il RTI Cir Food è stato ammesso alla procedura di gara, fosse presente anche un procuratore di Eurostazione è infatti irrilevante.

La Sezione intende infatti dare continuità alla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (da ultimo, V, 8 gennaio 2019, n. 173; 21 novembre 2018, n. 6574; 7 novembre 2018, n. 6292) che ha escluso che l'eventuale presenza di un delegato di un concorrente alla seduta di gara deliberativa delle ammissioni possa fare decorrere il termine decadenziale per proporre il ricorso *ex art.* 120, comma 2-*bis*, Cod. proc. amm., dovendosi, invece, a questo fine farsi esclusivo riferimento alla data di pubblicazione sul profilo del committente dei provvedimenti relativi a questa fase, ai sensi dell'art. 29 del *Codice dei contratti pubblici* (Cons. Stato, V, 29 ottobre 2018, n. 6139; 8 giugno 2018, n. 3481; III, 8 febbraio 2018, n. 1765), in quanto le ragioni di questo orientamento restrittivo vanno ricercate nel carattere speciale, derogatorio e pertanto di stretta interpretazione, del c.d. "rito superspeciale" sulle ammissioni ed esclusioni, in relazione al quale sono tassativamente richieste le formalità pubblicitarie prima richiamate e in difetto delle quali "*l'impresa sarebbe costretta a produrre un ricorso al buio*" (così, Cons. Stato, III, 26 gennaio 2018, n. 565).

Neanche rileva che nel corso della stessa seduta pubblica il predetto procuratore abbia contestato l'ammissione alla gara di altra partecipante, circostanza che attesta esclusivamente che il seggio di gara ha evidentemente dato contezza dei relativi

contenuti dell'offerta di quest'ultima, e giammai, come pretende l'appellante, che durante la stessa seduta sia stata vagliata e analizzata la documentazione amministrativa prodotta in gara dal RTI Cir Food.

2.5. Alla luce della sopra citata giurisprudenza, non rileva neanche la seconda data indicata dall'appellante, ovvero quella del 28 aprile 2017, corrispondente alla data di pubblicazione del *report* della seduta del 18 aprile 2017 sulla piattaforma Sintel della stazione appaltante.

E' al riguardo dirimente che la sentenza appellata abbia accertato che il provvedimento di ammissione di Cir Food non era stato pubblicato con le modalità previste dall'art. 29 del *Codice dei contratti pubblici*, circostanza che non è stata qui realmente contestata dalle parti resistenti, che si sono limitate a invocare genericamente tale pubblicazione, mentre essa, come chiarito da Euroristorazione, non specificava la questione, decisiva, se il RTI Cir Food avesse partecipato alla procedura in forma di raggruppamento verticale od orizzontale, sicchè, anche alla luce della giurisprudenza previgente alla predetta modifica del predetto art. 29, trova applicazione la regola giurisprudenziale secondo cui, per l'impugnazione dei provvedimenti di ammissione, è necessario conoscere i contenuti della documentazione presentata dall'operatore economico (tra altre, Cons. Stato, V, 31 ottobre 2018, n. 6187; IV, 21 marzo 2016, n.1135; V, 15 gennaio 2013, n. 170; V, 5 novembre 2012, n. 5588; III, 13 maggio 2012, n. 2993; IV, 2 settembre 2011, n. 4973; V, 25 luglio 2011, n. 4454).

La pretesa di Cir Food all'applicazione nella fattispecie dell'art. 120 comma 2-*bis* *Cod. proc. amm.* non risulta, pertanto, fondata.

Ben ha fatto, pertanto, il primo giudice a considerare, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione del provvedimento di ammissione alla gara del RTI Cir Food, la data di comunicazione da parte della stazione appaltante della disposta aggiudicazione della gara in suo favore (6 luglio 2017).

E ciò tenuto ulteriormente conto del fatto - rappresentato da Eurostazione e rimasto anch'esso sostanzialmente incontestato - che la stazione appaltante ha evaso l'istanza di accesso agli atti formulata da Eurostazione il 19 aprile 2017, in corso di gara, solo mediante la già citata insufficiente pubblicazione del 28 aprile 2017, mentre solo il 12 luglio 2017, successivamente all'aggiudicazione, a fronte del rinnovo dell'istanza di accesso, ha reso disponibili nei confronti della richiedente la documentazione presentata da Cir Food ai fini della partecipazione alla gara.

Infine, è privo di qualsiasi rilevanza il fatto, pure evidenziato dall'appellante, che la stessa Euroristorazione, nel tentativo di paralizzare l'esame di merito nell'ambito del giudizio di primo grado di uno dei motivi del ricorso incidentale di Cir Food (relativo all'avvalimento di garanzia utilizzato in gara da Euroristorazione), abbia invocato l'applicazione dell'art. 120, comma 2-*bis*, Cod. proc. amm.: l'elemento non può infatti assumere quella valenza latamente "confessoria" che Cir Food sostanzialmente gli attribuisce, perché del tutto estranea alla categoria delle argomentazioni di mero diritto e vertendosi nello stretto ambito della verifica da parte del giudice delle norme applicabili alla fattispecie, da effettuare esclusivamente in ragione dell'accertata presenza dei relativi presupposti di legge.

2.6. Il primo motivo di appello deve essere pertanto respinto.

3. Con il secondo mezzo Cir Food sostiene che la sentenza appellata è erronea nella parte in cui ha respinto il motivo del suo ricorso incidentale volto a sostenere l'irregolarità del contratto di avvalimento prodotto in gara da Eurostazione.

3.1. Occorre premettere che l'istituto dell'avvalimento, di derivazione comunitaria, è finalizzato, secondo quanto più volte chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, a conseguire l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile, consentendo che una impresa possa comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari, tecnici e organizzativi per la partecipazione a una gara, facendo riferimento alla capacità di altro soggetto che

assume contrattualmente con la stessa una responsabilità solidale, impegnandosi nei confronti della stazione appaltante.

Conforme a siffatta *ratio* è l'esigenza, riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza al fine di evitare che il rapporto di avvalimento si trasformi in una sorta di “scatola vuota”, che l'ausilio contrattualmente programmato e prefigurato sia effettivo e concreto, essendo inidonei impegni del tutto generici, che svuoterebbero di significato l'essenza dell'istituto (tra le tante, Cons. Stato, V, 20 novembre 2018, n. 6651; 19 luglio 2018, n. 4396; 5 marzo 2018, n. 1338).

In particolare, in merito all'avvalimento riguardante requisiti di capacità tecnica e professionale, è ripetuta l'affermazione secondo cui l'indicazione dei mezzi aziendali messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto è necessaria a pena di esclusione del concorrente dalla gara: ciò argomentando dal carattere generale del principio espresso dall'art. 88 del regolamento di esecuzione del previgente codice dei contratti pubblici, riferimento normativo ora da individuarsi nell'ultimo inciso dell'art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, aggiunto dal d.lgs. n. 56 del 2017, secondo cui *“il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria”*.

L'indicazione puntuale dei mezzi, del personale, del *know-how*, della prassi e di tutti gli altri elementi aziendali qualificanti in relazione all'oggetto dell'appalto e ai requisiti per esso richiesti dalla stazione appaltante sono indispensabili per rendere determinato l'impegno dell'ausiliario tanto nei confronti di quest'ultima che del concorrente aggiudicatario (tra altre, Cons. Stato, III, 3 maggio 2017, n. 2022; V, 4 novembre 2016, n. 4630; nello stesso senso si è definitivamente orientata la giurisprudenza con riguardo all'avvalimento dell'attestazione SOA, che pure viene rilasciata previa verifica della complessiva capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dell'impresa, Cons. Stato, V, 16 maggio 2017, n. 2316; 12

maggio 2017, n. 2226; 23 febbraio 2017, n. 852; 6 giugno 2016, n. 2384; 27 gennaio 2016 n. 264).

L'indicazione contrattuale degli elementi in questione è, nella descritta prospettiva, necessaria per definire l'oggetto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 1346 Cod. civ., donde la nullità (strutturale) del contratto medesimo in base alla comminatoria del successivo art. 1418, comma 2, laddove risulti impossibile individuare un'obbligazione assunta dall'ausiliario su un oggetto puntuale e che sia coercibile per l'aggiudicatario, oltre che per la stazione appaltante, in virtù della responsabilità solidale prevista dall'art. 49, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006 (da ultimo, Cons. Stato, n. 6651/2018 cit.).

Le conclusioni che precedono sono assunte dalla giurisprudenza prevalente, nella quale è ricorrente l'affermazione che, nel caso di avvalimento c.d. "tecnico od operativo", ovvero avente a oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria, sussiste sempre l'esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate: onde è imposto alle parti di indicare con precisione i mezzi aziendali messi a disposizione dell'ausiliata per eseguire l'appalto (Cons Stato, V, 22 dicembre 2016, n. 5423; 28 febbraio 2018, n. 1216).

In parte diversa è invece la figura dell'avvalimento c.d. "di garanzia", nel quale l'impresa ausiliaria si limita a mettere a disposizione il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza di settore e nel quale non è conseguentemente necessario, in linea di massima, che la dichiarazione negoziale costitutiva dell'impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o a indici materiali atti a esprimere una certa e determinata consistenza patrimoniale, ma è sufficiente che dalla ridetta dichiarazione emerga l'impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell'ausiliata la complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale, così garantendo una determinata affidabilità e un concreto

supplemento di responsabilità (Cons. Stato, V, 30 ottobre 2017, n. 4973; III, 11 luglio 2017, n. 3422; V, 15 marzo 2016, n. 1032).

Restando, comunque, fermo in ogni caso (da ultimo, Cons. Stato, V, n. 6651/2018 cit.) che, anche al di là della tipologia di requisito prestato (capacità economico-finanziaria o capacità tecnico-professionale), va sicuramente esclusa la validità del contratto di avvalimento che applichi formule contrattuali del tutto generiche, ovvero meramente riprodottrici del dato normativo o contenenti parafrasi della clausola della *lex specialis* descrittiva del requisito oggetto dell'avvalimento stesso.

Una siffatta modalità di specificazione delle “risorse” prestate non soddisfa infatti l'obbligo imposto dal *Codice dei contratti pubblici*, in quanto la stazione appaltante non è messa in grado né di comprendere quali siano gli impegni concretamente assunti dall'ausiliaria nei confronti della concorrente, né di verificare e controllare, in sede di gara e di esecuzione, che la messa a disposizione del requisito non sia meramente cartolare bensì corrisponda a una prestazione effettiva di attività e di mezzi da una impresa all'altra.

In sostanza, sia nel caso di avvalimento c.d. “di garanzia”, che in quello di avvalimento c.d. “tecnico od operativo”, l'indagine circa l'efficacia del contratto allegato al fine di attestare il possesso dei relativi titoli partecipativi deve essere svolta in concreto, seguendo i criteri ermeneutici del testo contrattuale dettati dalla decisione dell'Adunanza Plenaria n. 23 del 2016, la quale ha sottolineato che detta indagine deve essere svolta sulla base delle generali regole sull'ermeneutica contrattuale e, segnatamente, secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e secondo buona fede delle clausole contrattuali (artt. 1363 e 1367 Cod. civ.).

3.2. Seguendo le predette coordinate, occorre verificare nella fattispecie, nella quale viene incontestatamente in rilievo un avvalimento c.d. “di garanzia”, l'idoneità formale e sostanziale del relativo contratto, nei termini richiesti dalla giurisprudenza

riferita a tale tipologia di avvalimento, a esprimere quell'impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell'ausiliata la complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale dell'ausiliaria, tale da garantire, in sostanza, quell'affidabilità e quel concreto supplemento di responsabilità che trasforma l'impresa ausiliaria, per effetto del contratto di avvalimento di garanzia, in un garante dell'impresa ausiliata sul versante economico-finanziario (Cons. Stato, V, 26 novembre 2018, n. 6693; 16 luglio 2018, n. 4329; n. 4973 del 2017, cit.).

La verifica dà un esito positivo.

3.3. La *lex specialis* di gara, ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, ha previsto la possibilità per l'operatore economico di avvalersi dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa di altri soggetti.

Il disciplinare di gara ha prescritto, per l'eventualità, che il contratto di avvalimento dovesse riportare *“in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 2) durata; 3) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento”*.

Eurostazione ha dichiarato, quanto al requisito di copertura dei debiti a breve maggiore di 1, di cui al paragrafo 6, lett. c), del disciplinare di gara, di avvalersi della Società Serenissima Ristorazione s.p.a., che ha dichiarato *“di essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, oltre ai seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria di cui l'impresa Ausiliata Euroristorazione SRL risulta carente e che sono oggetto di avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, ovvero: di aver conseguito al 31/12/2016 (oppure al 31/12/2015 nel caso in cui il bilancio dell'anno 2016 non risulti ancora approvato alla data di pubblicazione della gara) un indice di copertura dei debiti a breve maggiore a 1 (Attivo circolante/Passività a breve >1)”*.

A sua volta, il contratto di avvalimento prevede:

- al punto 3, che *“Serenissima ristorazione spametterà a disposizione di Eurostazione srl, per tutta la durata dell'appalto comprensiva di rinnovi, estensioni e proroghe, ogni garanzia necessaria connessa al requisito prestato nonché le prestazioni consultive e tecniche secondo le richieste della ditta Euroristorazione srl in modo da assisterla in tutte le necessità che potranno eventualmente sorgere in relazione allo svolgimento del servizio”*;

- al punto 4 che *“Eurostazione si impegna a prestare la propria solidità patrimoniale e finanziaria e le proprie capacità tecniche, amministrative, nonché, qualora ve ne fosse la necessità, a prestare i mezzi e le cognizioni tecniche, gestionali ed organizzative messe a disposizione con il presente atto della Serenissima Ristorazione spa e precisamente: - a garantire la solidità finanziaria dell'appalto de quo anche attraverso garanzie patrimoniali”*.

Vi è, pertanto, sia nella dichiarazione che nel contratto, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, l'indicazione compiuta, esplicita ed esauriente del possesso del requisito di capacità economico-finanziaria da parte dell'ausiliaria, del suo impegno a prestare il requisito, dell'indicazione delle risorse prestate, sicchè tali atti costituiscono, conformemente alla necessità che l'avvalimento di garanzia deve assolvere, il serio e concreto impegno dell'ausiliaria a prestare e a mettere a disposizione dell'ausiliata la solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale.

3.4. Tanto acclarato, nulla muta considerando l'evidente errore da cui è affetto il punto 4 del contratto di cui sopra, consistente nello “scambio” delle parti contrattuali.

Esso, alla luce della dichiarazione di avvalimento, e soprattutto del precedente punto 3 del contratto, risulta infatti un mero refuso, che, in quanto tale, non incide sulla identificazione del soggetto tenuto alla prestazione contrattuale, alla luce degli artt. 1363 e 1367 Cod. civ., che, come visto, devono soccorrere l'indagine da effettuarsi in questa sede: tali norme, nel dettare le regole di interpretazione delle clausole contrattuali, ne stabiliscono infatti, la loro valenza complessiva, prevedendo, rispettivamente, che *“le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre,*



*attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto" e che "nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno".*

Deve ancora rilevarsi, in via meramente incidentale, come non possa neanche dirsi che l'errore di cui trattasi infici l'impegno contrattuale intervenuto tra l'ausiliata e l'ausiliaria.

Per la giurisprudenza civile, infatti, l'accertamento dell'errore sulla dichiarazione, regolato dall'art. 1433 Cod. civ., deve essere sempre preceduto dall'interpretazione del contratto, per cui, se è possibile ricostruire la comune intenzione delle parti, secondo quanto stabilito dai precedenti artt. 1362 e 1363, non si applicano le disposizioni sull'errore ostativo come vizio del consenso, produttivo, in presenza delle condizioni previste dalla legge, dell'annullamento del contratto, bensì quelle sull'interpretazione soggettiva del contratto (Cass. civ., II, 4 ottobre 2018, n. 24208). Ciò in quanto, ove il contenuto del contratto, così come materialmente redatto, non corrisponda, quanto alle espressioni usate, alla comune, reale volontà delle parti, per erronea formulazione, redazione o trascrizione d'elementi di fatto a esso afferenti, deve ritenersi (e ciò anche laddove la discordanza non emerga *prima facie* dalle tavole negoziali, come invece accade nel caso in esame) che tale situazione non integra alcuna delle fattispecie dell'errore ostativo e, di conseguenza, non trova applicazione la normativa dettata in tema di annullamento del contratto per tale vizio, vertendosi, piuttosto, in tema di mero errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, al di là della forma di volta in volta richiesta per il contratto cui afferisce, onde consentire al giudice la formazione di un corretto convincimento circa la reale ed effettiva volontà dei contraenti (Cass., n. 9243 del 2008; n. 9127 del 1993): *"In tale ipotesi, quindi, sulla lettera del contratto deve prevalere la reale, comune volontà dei contraenti, desumibile dal giudice di merito sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale probatorio*

*acquisito (Cass. n. 8745 del 2011; Cass. n. 19558 del 2003)*” (così Cass., n. 24208 del 2018, cit.).

3.4. Deve, per tutto quanto sopra, essere confermata la conclusione del primo giudice in ordine al fatto che il contratto di avvalimento in parola contiene gli elementi essenziali di identificazione della prestazione resa e dei mezzi idonei a garantire il corretto assolvimento degli oneri imposti dall’Amministrazione in punto di solvibilità, con la specificazione che la circostanza, pure rimarcata dall’appellante, della estrema sinteticità del capo della sentenza dedicato all’analisi della questione non ha evidentemente inciso sulla sua correttezza sostanziale.

Il secondo motivo di appello deve essere pertanto respinto.

4. Anche il terzo mezzo, con cui Cir Food sostiene che la sentenza appellata abbia erroneamente respinto il secondo motivo del suo appello incidentale, che censurava l’operato della stazione appaltante per aver consentito a Euroristorazione l’integrazione in corso di gara dell’offerta tecnica, non merita condivisione.

La questione riguarda le soluzioni migliorative delle derrate alimentari di cui all’art. 10 del disciplinare, per cui il successivo art. 13 ha previsto l’attribuzione fino a 26 punti secondo il criterio matematico ivi individuato.

4.1. La Sezione deve innanzitutto rilevare che la censura in esame muove dall’errato presupposto che il fattore di riferimento di tale criterio matematico, dopo i chiarimenti resi dalla stazione appaltante, era rappresentato dalla quantità, per l’intera durata contrattuale, del singolo prodotto e non della sua categoria merceologica.

Tale non è infatti la regola emergente dal disciplinare di gara, che ha richiesto, sul punto, per le varie tipologie dei prodotti previsti, l’indicazione della “*quantità complessiva per l’intera durata contrattuale*”, rappresentando che l’offerta sarebbe stata valutata secondo il parametro costituito dal numero di categorie merceologiche dei prodotti offerti (pagg. 30, 32, 33 e 34).

Né rilevano, sul punto, i chiarimenti resi dalla stazione appaltante invocati dall'appellante, che, come noto, non possono modificare o integrare le fonti della procedura rappresentate da bando, disciplinare e capitolato, le quali vanno interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, vincolando l'operato dell'amministrazione, che deve farne applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in forza del principio di tutela della parità di trattamento dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara nel corso della procedura (tra tante, Cons. Stato, V, 17 maggio 2018, n. 2952; III, 5 febbraio 2018, n. 695; V, 4 dicembre 2017, n. 5690).

Al più, i chiarimenti, se trasparenti e tempestivi, possono dare luogo a una sorta di interpretazione autentica della *lex specialis*, in forza dei principi di massima partecipazione e di economicità dell'azione amministrativa (Cons. Stato, III, 7 febbraio 2018, n. 781).

Ma ciò nella specie non sembra essere accaduto, atteso che, secondo la rappresentazione offerta dall'appellante, i chiarimenti invocati (per via dell'esistenza di un "refuso") avrebbero dovuto innovare radicalmente sul punto le previsioni del disciplinare, che, del resto, non risultano, di per sé, necessitare di particolari chiarimenti.

4.2. Ciò posto, si osserva che l'offerta di Eurostazione, in conformità al disciplinare di gara, ha indicato in modo cumulativo, per tipologia di prodotto, la quantità totale offerta, nonché i singoli prodotti componenti tale quantità, senza precisare le quantità parziali di questi ultimi (a esempio, per la tipologia frutta, Euroristorazione ha indicato la quantità complessiva offerta pari a kg. 2673,00, indistintamente suddivisa in banane, kiwi, limoni, mandarini, etc.).

La richiesta della commissione di gara di specificare la quantità offerta per ogni singolo prodotto non ha comportato una modifica dell'offerta, in quanto i chiarimenti resi per l'effetto da Eurostazione non hanno variato il quantitativo della

categoria merceologica offerta, che è stato semplicemente suddiviso per i quantitativi dei prodotti stessi.

In altre parole, la richiesta di cui trattasi non ha in alcun modo inficiato la correttezza della procedura, ciò anche in disparte ogni questione in ordine al suo inquadramento nell'ambito delle mere richieste di chiarimenti (come ritenuto dal primo giudice) ovvero del soccorso istruttorio, rimedio che, nella fattispecie, alla luce dell'articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, non avrebbe comunque trovato alcun ostacolo, non vertendosi, come visto, nell'ipotesi di sopperire a carenze dell'offerta tecnica.

5. Con l'ultimo mezzo Cir Food sostiene l'erroneità del capo della sentenza appellata che ha accolto il primo motivo del ricorso principale di Euroristorazione, rilevando, in particolare, che il RTI Cir Food non avrebbe potuto partecipare alla gara nella forma del raggruppamento di tipo verticale, con conseguente ripartizione delle relative prestazioni tra mandante e mandataria, in quanto la *lex specialis*, limitandosi a prevedere la sola elencazione di tutte le attività costituenti il servizio, non prevedeva la distinzione tra servizi principali e secondari di cui all'ultima parte dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, e non consentiva, pertanto, la partecipazione di tale tipologia di raggruppamenti temporanei.

In particolare, ad avviso dell'appellante:

- tale possibilità era espressamente consentita dai modelli di domanda allegati al disciplinare, in applicazione del *favor participationis*;
- detto principio dovrebbe trovare comunque applicazione alla fattispecie in ragione dei predetti modelli, che renderebbero le norme di gara, sul punto, quanto meno ambigue o contraddittorie, e pertanto da interpretarsi nel senso favorevole all'ammissione del concorrente che sulle stesse ha fatto affidamento;

- una siffatta conclusione si giustificherebbe anche alla luce del fatto che entrambe le società facenti parte del RTI Cir Food erano in possesso dei requisiti previsti dalla *lex specialis* per partecipare alla gara anche in forma orizzontale.

5.1. Nessuna delle predette argomentazioni può trovare favorevole considerazione, neanche al fine di rimettere la questione, come pure richiesto da Cir Food nell'ultime difese depositate, all'esame dell'Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 99, comma 2, Cod. proc. amm..

5.2. E' pacifico che la *lex specialis* della gara per cui è causa non conteneva una specifica suddivisione delle prestazioni dedotte in contratto, non distinguendo in particolare tra prestazione principale e secondaria.

Non era indi consentito ai concorrenti di procedere di propria iniziativa alla suddetta scomposizione.

Il divieto, come chiarito dalla giurisprudenza anche recente di questo Consiglio di Stato (V, 14 maggio 2018, n.2855; 7 dicembre 2017, n. 5772; III, 9 maggio 2012, n. 2689), da cui non vi sono ragioni per discostarsi, si giustifica in ragione della disciplina legale della responsabilità delle imprese riunite in associazione temporanea, dettata nel previgente ordinamento della materia dall'art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, in base al quale nei raggruppamenti verticali, la responsabilità dei concorrenti che si fanno carico delle parti secondarie del servizio è circoscritta all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, si talché non è possibile rimettere alla loro libera scelta l'individuazione delle prestazioni principali e di quelle secondarie (attraverso l'indicazione della parte del servizio di competenza di ciascuno) e la conseguente elusione della norma in materia di responsabilità solidale, in assenza di apposita previsione nella disciplina di gara, e, oggi, dall'analoga disciplina - qui applicabile - di cui all'art. 48, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, disponenti, rispettivamente, che *“Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le*

*prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie”, e che “L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilita' solidale nei confronti della stazione appaltante, nonche' nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilita' e' limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita' solidale del mandatario”.*

Questa Sezione (sentenza n. 5772 del 2017, cit.) ha precisato, in particolare, che la distinzione tra raggruppamenti verticali e orizzontali non è puramente nominalistica, ma discende dalle concrete e specifiche attribuzioni delle imprese associate, secondo il principio enunciato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 13 giugno 2012, n. 22, a mente del quale *“La distinzione tra a.t.i. orizzontali e a.t.i. verticali [...] poggia sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una determinata gara: in linea generale, l’a.t.i. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto, mentre l’a.t.i. verticale è connotata dalla circostanza che l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nell’a.t.i. di tipo verticale un’impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili”.*

Con la conseguenza che la possibilità di ammettere a una gara un raggruppamento di tipo verticale si rende attuabile solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni

“principali” e quelle “secondarie”, fattispecie che, come detto, non ricorre nel caso in esame.

Nè rileva la circostanza che i modelli di domanda allegati al disciplinare della gara per cui è causa prevedessero tale possibilità (conforme, Cons. Stato, V, n. 2855 del 2018, cit.), e che Euroristorazione non li abbia gravati.

Infatti, come visto, la questione si pone non al livello della teorica ammissibilità o inammissibilità, in sé e per sé considerata, della partecipazione alla gara di un raggruppamento di tipo verticale, bensì sul piano, autonomo ancorchè necessariamente presupposto, della presenza, o meno, nella *lex specialis*, della suddivisione delle prestazioni in principali e secondarie.

Di modo che, una volta acclarata l'inesistenza di tale suddivisione, a nulla vale opporre la modalità della concreta strutturazione formale conferita a tali modelli, che sono del tutto ininfluenti in tema di distinzione tra prestazioni principali e secondarie e che non possono concorrere al fine di evidenziare profili di ambiguità o contraddizioni nella formulazione delle disposizioni della *lex specialis* sul punto, rilevanti ai fini dell'applicazione del principio del *favor participationis*.

Essi modelli, infatti, costituendo un ausilio per l'operatore economico concorrente alla gara predisposto dalla stazione appaltante, possono sì essere astrattamente significativi in ordine al suo legittimo affidamento in ordine alla rituale partecipazione alla procedura, ma non al punto da incidere sul regime delle responsabilità nei confronti della stazione appaltante in cui refluisce l'aspetto della modalità di partecipazione alla gara secondo la tipologia del raggruppamento prescelto (che non dà luogo *ex se* alla creazione di un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che lo compongono né a un loro rigido collegamento strutturale, sicchè nelle ATI orizzontali ciascuna delle imprese riunite è responsabile solidalmente nei confronti della stazione appaltante, mentre nelle ATI verticali le mandanti rispondono ciascuna per le prestazioni assunte e la mandataria risponde

in via solidale con ciascuna delle imprese mandanti in relazione alle rispettive prestazioni secondarie, secondo quanto chiarito da Ad. Plen. n. 22 del 2012, cit.).

Viene infatti in evidenza non il principio di *favor participationis*, ma i principi, di pari rango, di efficacia, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, che si concretano, in una procedura a evidenza pubblica, nell'esigenza dell'amministrazione di ottenere, nel complesso, la garanzia di una prestazione che si collochi al livello richiesto nella legge di gara, secondo il ruolo operativo che ciascuna delle imprese associate si è autonomamente assegnata in sede di partecipazione, e che, operando *ex ante*, non può essere rimessa, come pure ritiene la ricorrente, alla sola cauzione definitiva.

Per le stesse ragioni appena esposte è altresì ininfluenza sia che le società facenti parte del RTI Cir Food fossero in possesso dei requisiti previsti dalla *lex specialis* per partecipare alla gara anche in forma orizzontale, in quanto non si tratta qui di stabilire in astratto la possibilità di tali imprese di partecipare alla gara, bensì di verificare la ritualità della modalità, evidentemente immodificabile (trattandosi di elemento essenziale, anche a mezzo del soccorso istruttorio), con cui esse vi hanno partecipato in concreto, sia la questione, di puro fatto, afferente il rilevante distacco tra il punteggio conseguito dalle offerte delle due partecipanti nella graduatoria di merito della procedura.

Quanto, infine, al principio della tassatività delle cause di esclusione, la Sezione può limitarsi a richiamare quanto rilevato dal giudice di primo grado, in ordine alla circostanza che la già evidenziata essenzialità della corrispondenza tra suddivisione delle prestazioni da parte della stazione appaltante e possibilità di partecipazione di un raggruppamento di tipo verticale, direttamente prevista dal Codice dei contratti pubblici, legittima l'integrazione *ex lege* delle regole di gara.

6. L'appello in esame, assorbita ogni altra questione preliminare e di merito eccepita dalla parte resistente, va pertanto respinto.



7. Sussistono giusti motivi, stante la peculiarità che presenta la fattispecie controversa, per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Anna Bottiglieri**

**IL PRESIDENTE**  
**Carlo Saltelli**

IL SEGRETARIO